

DELIBERA N. 60/23/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TV
PRATO S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE “TVP” LCN 75) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 8, COMMA 2,
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 4/2022 - PROC. 37/22/MZ-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 marzo 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;



VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS”.

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Toscana 25 giugno 2002, n. 22 recante “*Disciplina del Comitato Regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Toscana le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;



CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota prot. n. 13030 del 12 ottobre 2022 il Co.RE.COM. Toscana richiedeva alla società Tv Prato S.r.l. copia delle registrazioni dei programmi diffusi dal 3 al 9 ottobre 2022 sull'emittente locale "TVP" LCN 75.

Dall'analisi delle registrazioni inviate dalla società e acquisite al prot. Co.RE.COM. n. 13354 del 21 ottobre 2022 risultavano mancanti le registrazioni dei programmi andati in onda dalle ore 08:48:11 alle ore 20:52:25 del giorno 6 ottobre 2022. Contestualmente all'invio delle registrazioni, infatti, la società - con nota acquisita al prot. Co.RE.COM. n. 13354 del 21 ottobre 2022 - aveva comunicato che in data 6 ottobre la macchina dedicata alla registrazione *timelapse* delle trasmissioni, a causa di un imprevisto tecnico, non aveva registrato circa 12 ore di messa in onda (precisamente dalle ore 08:48:11 alle ore 20:52:25). La società aveva inoltre comunicato di aver provveduto al ripristino tempestivo della strumentazione tecnica allegando anche la ricevuta dell'intervento di manutenzione e ripristino della macchina dedicata alla registrazione *timelapse*.

Preso atto della comunicazione della società e della relativa mancanza delle registrazioni dei programmi, il Co.RE.COM. Toscana con atto CONT n. 4/2022 del 18 novembre 2022 - notificato in pari data - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Tv Prato S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TVP" LCN 75 ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS per la mancata conservazione delle registrazioni dei programmi televisivi diffusi dalle ore 08:48:11 alle ore 20:52:25 del giorno 6 ottobre 2022, per i tre mesi successivi alla diffusione degli stessi.

2. Deduzioni della società

A seguito della notifica del citato atto CONT. n. 4/2022 la società Tv Prato S.r.l. ha fatto pervenire le proprie memorie difensive acquisite al prot. Co.RE.COM. n. 17027 del 23 dicembre 2022 nelle quali ha rappresentato quanto segue: "*la mancata copertura del giorno è dovuta ad un guasto temporaneo della macchina - causa di forza maggiore - che abbiamo provveduto a riparare tempestivamente [come da documentazione allegata in occasione della consegna delle registrazioni]*". La società ribadisce inoltre di aver sempre rispettato la normativa vigente come verificabile da precedenti accertamenti.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il Co.RE.COM. Toscana, con nota acquisita ai prot. AGCOM n. 0366356 del 30 dicembre 2022 e n. 0047156 del 20 febbraio 2023, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo



l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Società Tv Prato S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo "TVP".

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Toscana in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS per la mancata conservazione delle registrazioni dei programmi televisivi diffusi dalle ore 08:48 alle ore 20:52 del giorno 6 ottobre 2022.

La circostanza addotta dalla società circa un guasto temporaneo del macchinario adibito alla registrazione in *timelapse* non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull' esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'obbligo della conservazione delle registrazioni integrali dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione con l'indicazione, per ciascun programma o porzione di programma, delle informazioni relative alla data e all'ora di diffusione.

Va osservato, al riguardo che, considerata la natura obiettiva dell'illecito, la norma pone una presunzione di colpa a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa. La fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge n. 689 del 1981, ricorre solo quando esso risulti, di fatto, inevitabile, ossia quando si riscontri il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). Nel caso di specie, la società Tv Prato S.r.l. si è limitata a dichiarare di aver avuto un guasto al macchinario per la registrazione per "*causa di forza maggiore*" senza produrre però alcuna prova documentale a sostegno di tale tesi.

La società non ha pertanto dimostrato che il mancato adempimento all'obbligo di conservare la registrazione dei programmi mandati in onda sia dipeso da cause indipendenti dalla sua volontà e, quindi, ad essa non imputabili. Non è pertanto ravvisabile la circostanza del "caso fortuito" atto ad escludere la punibilità dell'agente per la violazione verificatasi in quanto l'accadimento fortuito, per produrre l'effetto di escludere la punibilità dell'agente, deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa; ne consegue che in tutti i casi in cui l'agente abbia dato materialmente causa al fenomeno (solo, dunque, apparentemente fortuito), ovvero nei casi in cui l'accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l'agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito, non è possibile parlare propriamente di caso fortuito in senso giuridico (cfr. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4220 del 22 marzo 1989). Nel caso di specie, la



responsabilità della violazione contestata - conseguenza di mancate misure strutturali di prevenzione - non può essere attribuita al caso fortuito bensì alla condotta della società.

In conclusione, nella fattispecie in esame non risulta dimostrata in atti un'ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere l'obbligo in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto dello stesso. Va osservato che sulla base del dettato legislativo, l'archivio delle registrazioni dei programmi, di cui all'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera 353/11/CONS, costituisce un importante strumento di vigilanza, ma anche di conoscenza imposto agli editori radiotelevisivi affinché si possa risalire alla programmazione irradiata nel medio periodo e che, nel caso di specie, la mancata conservazione di circa n. 12 ore di registrazioni ha precluso alle istituzioni competenti gli accertamenti sull'emesso televisivo e quindi la verifica di conformità della programmazione irradiata da "TVP" alla normativa vigente in materia di diffusione radiotelevisiva.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera 353/11/CONS i soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze televisive terrestri *"conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi"* ed altresì *"la registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione"*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 67, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione di cui all'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera 353/11/CONS nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato che la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione diffusa da "TVP" è relativa a circa 12 ore di programmazione, specificamente dalle ore 08:48:11 alle ore 20:52:25 del giorno 6 ottobre 2022, rispetto all'intera settimana oggetto di verifica.



B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione già verificatasi.

C. Personalità dell'agente

La società Tv Prato S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2021, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 763.636,00 e un bilancio in perdita.

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Tv Prato S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TVP" con sede legale in Prato via Roma, 133, di pagare la sanzione amministrativa di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 60/23/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 60/23/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba